Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1023.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Casa Famiglia Infermiere », con sede in Genova.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Casa Famiglia Infermiere », con sede in Genova e ne viene approvato lo statuto. Inoltre la Fondazione stessa viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1050 con entrostante casa di abitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1024.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Soraga (Trento).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 8 maggio 1959, integrato con postilla del 1° giugno 1959 e con dichiarazione del 3 giugno 1959, relativo all'elevazione in parrocchia della Curazia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Soraga (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1959.

Costituzione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona per la residua durata del biennio 1959-1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1959, n. 990, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di altre stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1959-60;

Considerata la necessità di costituire anche nella città di Ancona la Commissione, di cui al richiamato art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona.

Art. 2.

Con effetto immediato e per tutta la durata del biennio 1959-60, la Commissione, di cui all'art. 1, sarà così composta:

1) Paxia dott. Giuseppe, direttore del Circolo costruzioni T. T. di Ancona, *presidente*;
2) Balletti geom. Francesco, membro artista;
3) Serrini prof. Giuseppe, membro radioutente.

Art. 3.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai signori componenti la Commissione, di cui al presente decreto, le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1959
Registro n. 83, *foglio n.* 164

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1959.

Estensione al personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dei miglioramenti economici di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente la concessione di miglioramenti economici al personale statale;

Atteso che in base all'art. 16 della citata legge gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, previa deliberazione dei competenti Organi collegiali, da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge medesima, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione adottata il 23 luglio 1959 dal presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, concernente la estensione, al personale dell'Istituto stesso, dei miglioramenti concessi con gli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 324 del 1959 ai dipendenti statali, con l'osservanza dei limiti, modalità e condizioni all'uopo stabiliti dalla medesima legge;

Considerato che nei confronti del personale dell'Ente di che trattasi la parificazione gerarchica, di cui al disposto dell'art. 14 del decreto n. 722 del 1945, risulta determinata nelle tabelle annesse al regolamento organico approvato con decreto 30 novembre 1947 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, e che dette tabelle riproducono le misure degli stipendi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, per i dipendenti statali cui tale personale è stato parificato;

Visti i decreti interministeriali in data 6 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1951; 6 apri-

le 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1951; 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1953 e 1° febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1955, con i quali sono state approvate le deliberazioni adottate dall'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi intese ad estendere al proprio personale i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato, rispettivamente con le leggi 12 aprile 1949, n. 149; 11 aprile 1950, n. 130; con l'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e con la legge 2 marzo 1954, n. 19;

Visto il decreto interministeriale in data 13 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1955, mediante il quale è stata approvata la deliberazione adottata dall'Istituto, intesa a maggiorare — a norma e per gli effetti dell'art. 32 della citata legge n. 212 del 1952 — il trattamento economico fruito dal dipendente personale in attuazione della medesima legge n. 212;

Vista la nota n. 159435 con la quale, in data 7 marzo 1957, il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, atteso che il trattamento economico del personale dell'Istituto risultava — per qualificazione ed entità di assegni — organicamente stabilito in limiti non eccedenti quelli fruiti dal corrispondente personale statale, ha ravvisato la possibilità che fosse autorizzato, in via del tutto provvisoria, il conglobamento parziale e totale del trattamento economico del personale dell'Istituto stesso, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il corrispondente personale statale,

Considerato che l'Ente non è a totale carico dello Stato e che, giusta quanto dichiarato nella suindicata deliberazione, è in condizioni di fronteggiare con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio (anche per l'avvenire), l'onere inerente alla concessione dei miglioramenti economici di cui alla deliberazione medesima;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata, in data 23 luglio 1959, dal presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, intesa ad estendere al personale dell'Istituto stesso — in conformità di quanto all'uopo disposto dal Consiglio direttivo mediante la precedente deliberazione del 17 luglio 1959 — l'indennità integrativa speciale e l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, con l'osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabilite da tali articoli e dall'art. 16 della legge medesima.

Con i miglioramenti economici di cui al precedente comma deve essere recuperata, previo conguaglio e conseguente trattenuta, l'eccedenza degli eventuali acconti che siano stati frattanto corrisposti al personale medesimo a titolo di anticipazione sui predetti miglioramenti economici.

Roma, addì 12 novembre 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(6603)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1959.

Autorizzazione al Monte di Bologna ad ampliare il Magazzino generale da esso gestito con sede principale in Bologna, via Guelfa, 1.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, e la sua successiva modificazione;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1948, 28 agosto 1950, 23 agosto 1952, 16 agosto 1953, 8 settembre 1953 e 10 giugno 1955, che autorizzano il Monte di Bologna ad istituire e gestire un Magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Bologna, via Guelfa, 1;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1959 con la quale il Monte di Bologna chiede di essere autorizzato ad ampliare gli impianti di detto Magazzino, con un nuovo capannone nella sede di Bologna, via Guelfa, 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 190 del 20 luglio 1959;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza, e in particolare, la relazione tecnica dell'Ufficio del genio civile di Bologna concernente l'idoneità all'uso cui è destinato il nuovo edificio;

Decreta:

Art. 1.

Il Monte di Bologna è autorizzato ad ampliare gli impianti del Magazzino generale da esso gestito, secondo quanto richiesto con l'istanza in data 8 luglio 1959, di cui alle premesse del presente decreto.

Ai depositi effettuati nel nuovo locale saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore nel predetto Magazzino generale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1959.

Autorizzazione alla Società per azioni Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., ad istituire e gestire due Magazzini generali uno in Mantova, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, l'altro in Pegognaga (Mantova) pel deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Viste le istanze con le quali la Società per Azioni Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, piazza San Fedele, 2, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire e gestire nei propri stabilimenti siti in Mantova (strada Cremonese, 30) e Pegognaga (via Nazario Sauro, 8), un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, con deliberazione n. 198/8/58, in data 28 novembre 1958;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze e, in particolare, le perizie redatte dall'ing. Frantz Cavallotti di Milano, vistate dall'Ufficio del genio civile di Mantova, concernenti i locali degli istituendi Magazzini generali;

Vista la dichiarazione, in data 4 aprile 1959, con la quale la Società interessata rinuncia, temporaneamente, ad esercire nello stabilimento di Mantova il deposito di merci estere, in quanto le attrezzature destinate a tale deposito sono ancora sprovviste di celle frigorifere;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati *in loco*, in data 30 aprile 1959, le quali precisano che i locali dello stabilimento di Pegognaga idonei al deposito di merci estere sono costituiti dalle celle frigorifere contrassegnate con i numeri 5 e 6;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, piazza San Fedele, 2, è autorizzata ad istituire e gestire nello stabilimento sito in Mantova, strada Cremonese, 30, un Magazzino generale, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate e nello stabilimento sito in Pegognaga (Mantova), via Nazario Sauro, 8, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con limitazione, per queste ultime, agli impianti costituiti dalle celle frigorifere contrassegnate con i numeri 5 e 6.

Art. 2.

L'autorizzazione per il Magazzino generale di Pegognaga viene concessa a condizione che la Società interessata assuma a proprio carico le spese relative alla vigilanza ed al servizio doganale saltuario, rinunciando, espressamente, all'istituzione di un Ufficio doganale.

Art. 3.

Le norme regolamentari — escluse per lo stabilimento di Mantova quelle riguardanti il deposito di merci estere — e le condizioni tariffarie che la predetta Società dovrà applicare nella conduzione dei Magazzini generali in argomento, sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, con deliberazione n. 198/8/58, in data 28 novembre 1958.

Art. 4.

L'ammontare della cauzione che la Società per azioni Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., dovrà prestare per l'esercizio dei già indicati Magazzini generali è determinata in L. 2.000 000 (due milioni) salvo successive variazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(6613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 13941, in data 2 dicembre 1959, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933 n 215 allo statuto del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 ottobre 1959

(6620)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 11 settembre 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n 33 Esercito, foglio n. 51

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 22 luglio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, disp 61, pag 3239):

ALTAVILLA Enrico, da Catanzaro, sottotenente reggimento artiglieria da campagna. Rettifica: ALTAVILLA Enrico fu Raffaele, nato a Roma il 7 maggio 1894, ecc.

Regio decreto 18 novembre 1920 (Bollettino ufficiale 1920, disp. 93, pag 5192):

BERNEBE' Annibale, da Montecchio Maggiore (Vicenza), caporale 7ª squadriglia automitragliatrici blindate, n 21824 di matricola Il nome viene così rettificato: Arturo, matricola n. 24821, classe 1899.

Decreto Presidenziale 2 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n 33 Esercito, foglio n. 11 (Bollettino ufficiale 1958, disp 26, pag 2644):

CINELLI Adriano di Foscolo e di Tosoni Rosa, da Pola, classe 1908, capitano fanteria cpl, XV battaglione mortai da 81, divisione «Bergamo» (*alla memoria*) La località di nascita viene così rettificata: Roma

Regio decreto 13 luglio 1919 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 56, pag 3826)

FERRANTE Pasquale, da Luogosano (Avellino), soldato 177° reggimento fanteria (M M) n 49351 Rettifica. FERRANTE Pasqualantonio di Evangelista e di Buono Pasqualina, classe 1894, ecc

Regio decreto 9 ottobre 1919 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 97, pag 5931)

GARNERO Silvio da Saluzzo (Cuneo), sottotenente complemento 20° reggimento bersaglieri (M M) Rettifica GARNERO Giuseppe Silvio di Giacomo, classe 1897, ecc

Regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n 11 Guerra, foglio n 42 (Bollettino ufficiale 1943 disp 54, pag 4061)

MARIONI Luigi fu Nicola e di Scarpa Teresa, da Bella (Potenza), tenente 139° reggimento fanteria «Bari» Il nome della madre viene così rettificato: Lucia, la classe di leva è 1912

Regio decreto 14 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1941, registro n 38 Guerra, foglio n 270, (Bollettino ufficiale 1942, disp 26, pag 1757):

PIRRAGLIA Antonio di Pasquale e di Andreoli Anna, da Reggio Calabria, caporale fanteria 208° reggimento fanteria (*alla memoria*) Rettifica PIRRAGLIA Antonio di Michele e di Pelosi Maria, da Gallo (Caserta), classe 1919, ecc

Regio decreto 8 agosto 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 70, pag 3947):

SOLA Francesco, da Busto Arsizio (Milano), sergente maggiore 29° reparto d'assalto Rettifica: SALA Francesco di Giovanni, nato a Ribeirao Preto (Brasile), classe 1894, iscritto nelle liste di leva del comune di Busto Arsizio (Varese), distretto militare di Como

Regio decreto 18 luglio 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 61, pag. 3446):

TAVERNA Amilcare, da Cismon (frazione Primolano) (Vicenza), soldato 7° reggimento alpini, matricola n 107 La località di nascita viene così rettificata: Cismon del Grappa, inoltre la classe di leva è 1897.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, disp 68, pag 5733)

TRINGALI Antonio, da Pistoia (Firenze), tenente complemento reggimento fanteria Rettifica TRINGALI CASANOVA Antonino di Sebastiano, nato a Cecina (Livorno) l'11 aprile 1888, ecc

Regio decreto 31 agosto 1928, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1928, registro n 34, foglio n 289 (Bollettino ufficiale 1928 disp 62, pag 3810):

TRONEI Sebastiano, da Cuglieri (Cagliari), caporale 7° squadrone savari, n 68 (V O) Rettifica TRONZA Sebastiano di Andrea, classe 1905, distretto militare Oristano La rettifica di cui sopra deve intendersi estesa anche alla croce al merito di guerra di cui al Bollettino ufficiale 1930, pag 3661.

(6475)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 280

Corso dei cambi del 7 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,65	620,61	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	650,45	652 —	652 —	652,125	651,80	—	652 —	652 —	652,12	652 —
Fr. Sv.	142,93	143,25	143,37	143,34	143,25	—	143,48	143 —	143,07	143,30
Kr D.	89,87	89,85	89,84	89,85	89,90	—	89,84	89,90	89,86	89,85
Kr N.	86,83	86,85	86,93	86,84	86,80	—	86,85	86,90	86,85	86,83
Kr Sv.	119,80	119,81	119,80	119,52	119,75	—	119,82	119,80	119,83	119,80
Fol	164,35	164,35	164,36	164,355	164,30	—	164,345	164,35	164,32	164,35
Fr B.	12,41	12,412	12,41375	12,4175	12,4025	—	12,415	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,55	126,55	126,54	126,565	126,50	—	126,56	126,55	126,57	126,55
Lst	1736,05	1735 —	1735,20	1735,375	1735 —	—	1735 —	1736 —	1735,60	1735,25
Dm. occ	148.79	148,78	148,785	148,81	148,78	—	148,795	148,78	148,79	148,79
Scell. Aust	23,92	23,925	23,92	23,92375	23,94	—	23,925	23,93	23,92	23,92

Media dei titoli del 7 dicembre 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	73,625
Id 3,50 % 1902	71,40
Id 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	96,65
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,85
Id 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id 5 % 1936	101 —
Id 5 % (Città di Trieste)	98,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,625
1 Dollaro canadese	652,062
1 Franco svizzero	143,41
1 Corona danese	89,845
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	119,82
1 Fiorino olandese	164,35
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,562
1 Lira sterlina	1735,187
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,924

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale amministrativo della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento del personale approvato con decreto del Capo del Governo 22 novembre 1941, n. 4368/XII, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 25 giugno 1959, n. 56 (7/O.G.), del Consiglio di amministrazione di quest'Opera;

Determina:

Art. 1

E' indetto un concorso pubblico per esami, a sette posti di vice segretario in prova, del ruolo organico di gruppo *A* del personale amministrativo della sede centrale.

Al presente concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali. Le predette lauree devono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età, eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato a' termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria nona o nelle voci da 3) a 6) della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4) e da 6) ad 11) della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Ufficio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma,

entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle *lettere b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art 6

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*)

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente art 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano

Art 8

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera

Art 9

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma

1) diritto civile e commerciale,
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze,
4) nozioni di statistica,
5) legislazione speciale sull assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di quella

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 5), la prova orale su tutto il programma

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l ordine della graduatoria

Art 10

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 8° di gruppo *A* dell Ente

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova di altri sei mesi

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, verranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art 61 del regolamento organico dell'Ente

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso

Roma, addì 26 settembre 1959

Il presidente PASTORINO

(6602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 maggio 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Imperia,

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Imperia, nell'ordine appresso indicato.

1	Palladino dott Saverio	punti	91,09	su 132
2	Palmieri dott Francesco	»	90,50	»
3	Curzi dott Dino	»	82,09	»
4	Durano dott Giustino	»	80,86	»
5	Oppici dott Onelio	»	79,50	»
6	Frajese dott Vittorio, art 4 legge 9 agosto 1954 n 748	»	79,25	»
7	Madau Diaz dott Gaetano	»	79,25	»
8	Camponovo dott Ercole	»	79 —	»
9	Cavallero dott Camillo	»	77,36	»
10	Monti dott Giuseppe	»	76,22	»
11	Perta dott Angelo	»	75,50	»
12	Merolli dott Rocco, art 4 legge 9 agosto 1954, n 748	»	74,50	»
13	Stranges dott Stefano	»	72,50	»
14	Romano dott Antonio	»	72,40	»
15	Ferraro dott Domenico	»	72,31	»
16	Menduni dott Attilio	»	71,36	»
17	Verghetti dott Pietro	»	71,27	»
18	Campanelli dott Giovanni	»	70,09	»
19	Rianò dott Enrico	»	68,77	»
20	Napolino dott Francesco	»	68,68	»
21	Caliulo dott Rosario	»	68,04	»
22	Dal Bosco Francesco, art 4 legge 9 agosto 1954, n 748	»	67 —	»
23	Novaga Arvedo	»	67 —	»
24	Mazzoni dott Francesco	»	66,36	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma addì 30 novembre 1959

(6609) p *Il Ministro* BISORI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a ventisette posti di procuratore legale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende noto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami e per titoli a ventisette posti di procuratore legale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 216 del 9 settembre 1959, è prorogato al 30 gennaio 1960 (ore 18,30)

Il presidente CORSI

(6625)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.